

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita a Treviglio una associazione sportiva senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:
“ associazione sportiva dilettantistica TREVIGLIO SUB ”

ARTICOLO 2) - OGGETTO SOCIALE

- 2.1 L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro, è a carattere volontario ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici.
Essa ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della disciplina sportiva dilettantistica della subacquea, intesa come mezzo per la formazione psico-fisica e morale della persona, mediante lo svolgimento e la gestione di ogni forma di attività sportiva, educativa e culturale ad essa collegata, in quanto idonea a promuoverne la conoscenza, l'aggiornamento, il perfezionamento e la valorizzazione in ambito locale e non.
- 2.2 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, anche in collaborazione con altri Enti, società ed associazioni, potrà:
- svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di strutture ed attrezzature sportive, sia pubbliche che private, regolarmente abilitate allo svolgimento di attività subacquee;
 - organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, manifestazioni e raccolte di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva subacquea;
 - organizzare e partecipare a manifestazioni sportive sia all'aperto che al coperto, anche presso strutture pubbliche e/o private;
 - organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, meeting, corsi e centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, ricreativo e del tempo libero;
 - realizzare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, ricreativa, educativa e culturale collegata alla subacquea;
 - organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per il proprio staff;
 - effettuare l'assistenza, mediante personale specializzato, in merito a tutte le pratiche concernenti l'attività sportiva, educativa e ricreativa, l'assistenza legale e tecnico-organizzativa collegate alla subacquea;
 - svolgere tutte le altre funzioni ed attività che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni emanati dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva cui è affiliata;
 - aderire a qualsiasi ente o associazione sportiva che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
- 2.3 L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla democraticità e pari opportunità di accesso alle cariche elettive e dalla gratuità delle cariche associative.

- 2.4 L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, come pure a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di aderire o associarsi.

ARTICOLO 3) - DURATA DELLA SOCIETA'

- 3.1 L'Associazione ha durata illimitata, salvo l'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

ARTICOLO 4) - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

- 4.1 L'Associazione ha sede legale in Treviglio (BG) in Viale Ortigara, n. 8.
- 4.2 Essa potrà istituire e sopprimere ovunque sedi secondarie, purché in Italia.
- 4.3 Il domicilio e i recapiti degli associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intendono a tutti gli effetti quelli risultanti dal libro soci. E' responsabilità del socio comunicare all'Associazione il cambiamento del proprio domicilio o recapito.
- 4.4 I dati inerenti il domicilio e i recapiti degli associati restano ad uso dell'Associazione e vengono utilizzati nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO II – ASSOCIATI, AMMISSIONE, CESSAZIONE, ESCLUSIONE

ARTICOLO 5) – ASSOCIATI

- 5.1 Il numero dei soci non è limitato.
- 5.2 Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche.
I soci dell'Associazione si dividono in:
- a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione "treviglio sub" in data 21 gennaio 1974, ossia:
- ABBIATI ENRICO
 - AGAZZI ARNALDO
 - BOTTINELLI CARLO
 - CUMBELIC GIUSEPPE
 - GALLI EUGENIO
 - LAZZARINI ROBERTO
 - MORIGGI GIANCARLO
 - NOZZA ANTONIETTA
 - NOZZA GIUSY
 - PAGNONCELLI ULISSE
 - PATRINI ALBERTO
 - PELOSI GIACOMO
 - RIVA TINA
 - RIVOLTELLA ROBERTO
 - TERZI GABRIELE
- b) soci ordinari: lo sono coloro che, condividendo in modo espresso gli scopi e le finalità dell'Associazione, presentino richiesta scritta di ammissione alla segreteria dell'Associazione compilando l'apposita documentazione con indicazione del domicilio e dei recapiti cui debbano essergli inviate eventuali comunicazioni;

- 5.3 L'accettazione della richiesta di ammissione all'Associazione si realizza tramite la controfirma della stessa da parte del Presidente dell'Associazione ed ha effetto da tale data.
- 5.4 Gli associati sono ammessi a fare parte dell'Associazione senza limiti temporali ed operativi, partecipano al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano con particolare riferimento all'approvazione, alla modificazione dello statuto e dei regolamenti interni ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 5.5 Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti e di doveri. Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.
- 5.6 I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 5.7 Il socio effettua ogni attività subacquea a suo completo rischio e pericolo, sollevando da qualsiasi responsabilità civile e/o penale l'associazione.
- 5.8 Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. L'importo della quota verrà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono in alcun caso restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono in ogni caso trasmissibili e rivalutabili.
- 5.9 La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- 5.10 Il mancato versamento della quota associativa annuale sospende il godimento dei benefici predisposti dall'Associazione per i soci in regola con il tesseramento annuale.
- 5.11 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
- 5.12 La qualifica di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6) – CESSAZIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE

- 6.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o per esclusione.
- 6.2 Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
- 6.3 L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati nei casi di:
- a) cessazione della partecipazione alla vita dell'Associazione, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, condotta contraria agli scopi dell'Associazione;
 - b) mancato pagamento in tutto o in parte del versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - c) inadempimento ai doveri inerenti alla qualità dell'associato o agli impegni

- assunti verso l'Associazione, in violazione delle norme statutarie e dei regolamenti;
- d) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
 - e) condotta contraria alle leggi o all'ordine pubblico.
- 6.4 Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6.5 L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III – ORGANI SOCIETARI, DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 7) – ORGANI SOCIETARI

- 7.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Segretario (se nominato)
 - e) il Revisore dei Conti
 - f) Responsabile del trattamento dati sensibili

ARTICOLO 8) – ASSEMBLEA

- 8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli associati, maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale, qualunque sia il tempo della loro ammissione, e rappresenta l'universalità degli associati stessi. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità del Presidente anche dal Consiglio Direttivo ovvero quando venga fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
- 8.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto di voto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, SMS, messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo, ai recapiti risultanti dai libri sociali, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima del giorno prestabilito.
- 8.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 8.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di

seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

8.6 Le decisioni dell'Associazione sono tempestivamente comunicate ai membri del Consiglio Direttivo che siano rimasti assenti.

ARTICOLO 9) – POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'Assemblea dei soci sottopongono alla loro approvazione.

9.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rendiconto finanziario annuale;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo: ogni socio con voto scritto e segreto può esprimere fino a un massimo di cinque preferenze tra i candidati soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale degli ultimi due anni;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) le modifiche allo Statuto;
- e) le decisioni in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; i criteri ed i modi di devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 10) - DIRITTO DI VOTO

10.1 Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni iscritti nel libro dei Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

10.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

10.3 Ogni socio ha diritto ad un voto personale e pertanto non sono ammesse deleghe.

10.3 Non sono ammessi voti per corrispondenza.

ARTICOLO 11) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dal Socio più anziano di iscrizione all'associazione.

11.2 Il Presidente è assistito dal Segretario o in caso di sua assenza o impedimento da un segretario da lui designato.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

11.4 Le votazioni dell'Assemblea possono aver luogo a seconda dei casi per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto.

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio per garantirne la massima diffusione.

11.6 Nell'Assemblea in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali mediante elezione, l'Assemblea nomina due scrutatori scelti tra i soci non candidati.

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO, SEGRETARIO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

ARTICOLO 12) – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci, composto da nove membri scelti tra gli associati. In caso di parità di voti durante l'elezione resta eletto il socio più anziano di iscrizione all'associazione.
- 12.2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente e un Vice-Presidente, cui sono attribuiti i poteri di sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ARTICOLO 13) - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

- 13.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e comunque fino all'Assemblea che approva il bilancio del terzo anno.
- 13.2 I consiglieri sono rieleggibili.
- 13.3 La cessazione di tutti i consiglieri per scadenza del termine o per dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito; per iniziativa del Presidente deve con urgenza essere sottoposta alla decisione dei Soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 13.4 Nel caso di dimissioni di un suo membro il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione con quel socio che in ordine di graduatoria è risultato immediatamente successivo all'ultimo eletto; qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
- 13.5 E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive operanti nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

ARTICOLO 14) - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 14.1 Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario o che né sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, né fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno due volte nel corso dell'anno sociale.
- 14.3 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza, per qualsiasi motivo, anche di questi, il Consiglio Direttivo nominerà a maggioranza dei presenti il Presidente della riunione.
- 14.4 La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con lettera raccomandata, SMS, messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare. Saranno comunque valide le adunanze, anche se non formalmente convocate, qualora vi partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica.
- 14.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la

presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Per l'assunzione delle relative deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

- 14.6 Delle deliberazioni della seduta del Consiglio Direttivo si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che verrà tenuto agli atti della società trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
- 14.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

ARTICOLO 15) - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può quindi compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, compresi fra gli altri quelli di:
- 1) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - 2) convocare le Assemblee;
 - 3) redigere il rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
 - 4) predisporre regolamenti e norme per l'organizzazione ed il regolare funzionamento dell'Associazione da rendere noti agli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio per garantirne la massima diffusione;
 - 5) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - 6) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
 - 7) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
 - 8) stabilire il programma delle attività sociali vagliando anche i suggerimenti e le proposte dei soci;
 - 9) stabilire l'affiliazione a Enti di promozione sportiva o simili;
 - 10) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
 - 11) nomina il Responsabile del trattamento dei dati sensibili.
- 15.2 Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in base agli scopi istituzionali.
- 15.3 E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 15.4 Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o remunerazioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

ARTICOLO 18) SEGRETARIO

- 16.1 Il Segretario del Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente, nell'ambito dei soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale annuale, preferibilmente all'interno del Consiglio Direttivo ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenere la corrispondenza, curare, in qualità di tesoriere, la tenuta dei libri contabili, nonché gestire le riscossioni e i pagamenti da effettuarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
- 16.2 Il Segretario ha il compito di dare esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 16.3 Il Segretario predispone la bozza del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 17) – IL PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA GENERALE

- 17.1 Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti tra i primi tre consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze durante le elezioni. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 17.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- 17.3 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.
- 17.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e nomina il Segretario nell'ambito dei soci risultanti in regola con il versamento della quota sociale annuale, preferibilmente all'interno del Consiglio Direttivo
- 17.5 In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ARTICOLO 18) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

- 18.1 La carica di Consigliere così come qualsiasi altra carica sociale è gratuita e non prevede compenso. Fanno eccezione eventuali rimborsi per le spese sostenute per ragioni del proprio incarico autorizzate dal Consiglio.

ARTICOLO 19) – IL REVISORE DEI CONTI

- 19.1 Il Revisore dei conti è nominato dai soci durante l'Assemblea ed ha il compito di effettuare verifiche periodiche, come minimo trimestrali, di cassa e di banca controllando i documenti e le pezze giustificative.
- 19.2 Rimane in carica per un triennio e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
- 19.3 La cessazione del Revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Assemblea nomina il suo successore.
- 19.4 Il revisore è rieleggibile.
- 19.5 L'attività svolta dal Revisore è a titolo gratuito.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, PATRIMONIO

ARTICOLO 20) - BILANCIO ED UTILI

- 20.1 Gli esercizi sociali si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 20.2 Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico annuale unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio.
- 20.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 20.4 Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio preventivo e programma dell'Assemblea devono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
- 20.5 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 21) - PATRIMONIO ED ENTRATE

- 21.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
- a) dai beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
 - b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) da donazioni e lasciti.
- Le entrate con cui provvedere alle attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:
- a) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità collegate al funzionamento dell'Associazione;
 - b) dai redditi dei beni patrimoniali;
 - c) dai contributi di enti pubblici o privati e di persone fisiche o giuridiche;
 - d) da eventuali donazioni ed erogazioni;
 - e) da eventuali entrate per i servizi o manifestazioni svolte dall'Associazione.
- 21.2 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 22.1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) per raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c.
- 22.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, validamente costituita con la presenza di

almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, che con il voto favorevole della maggioranza dei presenti provvederà a nominare uno o più liquidatori cui competerà la liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

- 22.3 Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
- 22.4 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 22.5 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 22.6 L'Assemblea, con le modalità previste per assumere le sue deliberazioni, nominerà uno o più liquidatori determinando altresì:
- il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 23) - CLAUSOLA ARBITRALE

- 23.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva di eventuale appartenenza.

ARTICOLO 24) - DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia eventualmente affiliata e le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia di associazione.